

ALLEGATO ^A

AL N° 68887/13065

**Statuto della
FONDAZIONE BARSANTI E MATTEUCCI - ETS**

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

Per iniziativa ed impulso del Rotary Club di Lucca è costituita una Fondazione denominata FONDAZIONE BARSANTI E MATTEUCCI - ETS con sede in Lucca all'indirizzo comunicato al RUNTS.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, come disciplinata dal capo I del Titolo IV del D.lgs. n. 117/17.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili neppure in via indiretta.

ARTICOLO 2

Scopi

La Fondazione, in una logica educativa e pedagogica, e quale paradigma di un percorso di conoscenza, promuove e diffonde l'opera di ricerca scientifica e sperimentale eseguita dai due illustri scienziati lucchesi, Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, anche con riferimento all'evoluzione storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive presenti e future.

Essa si propone di perseguire esclusivamente attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/17 e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa con particolare riguardo alle scuole fino alla secondaria di secondo grado;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, finalizzato alla sensibilizzazione della collettività ai principi e valori della Costituzione italiana.

In via esemplificativa la Fondazione svolgerà la sua attività di interesse generale mediante:

- il reperimento, l'acquisto, la conservazione, la valorizzazione e l'illustrazione degli studi, degli scritti e delle opere dei due suddetti scienziati, nella prospettiva di un costante aggiornamento di un patrimonio museale d'indubbio valore scientifico;

- la promozione, mediante l'attribuzione di borse di studio o il conferimento di premi, di ricerche nel campo della tecnologia, con particolare rilievo al settore dei veicoli a motore. In questo quadro possono rientrare anche studi rivolti all'utilizzo di nuovi carburanti che presentino, rispetto a quelli tradizionali, particolari vantaggi, quali maggior economicità di esercizio, e/o minor inquinamento; sono prese in considerazione anche iniziative che abbiano lo scopo di migliorare la produttività e la qualità di macchine, in qualsiasi settore produttivo ed industriale;
- la promozione degli studi e della ricerca sulle opere di illustri personaggi lucchesi del settore tecnico scientifico che abbiano contribuito con le loro scoperte alla elevazione culturale della nostra provincia in ambito nazionale ed internazionale;
- la gestione del **Museo del motore a scoppio Barsanti e Matteucci di Lucca**, destinata alla divulgazione scientifica degli studi e dei beni di proprietà della Fondazione tempo per tempo realizzati.

ARTICOLO 3

Attività diverse e raccolta fondi

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 2, a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti di cui all'art 6 del D.Lgs. n. 117/17.

Per il sostegno dell'attività istituzionale, la Fondazione potrà effettuare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 117/17.

ARTICOLO 4

Modalità di conseguimento degli scopi istituzionali

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) organizzare mostre ed eventi espositivi in genere;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento

delle finalità istituzionali;

i) promuovere la valorizzazione dei risultati delle ricerche, anche ai fini di una eventuale brevettabilità industriale, al fine di reperire risorse finanziarie per la loro realizzazione.

ARTICOLO 5

Patrimonio ed Entrate

1 - Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito:

a) dal fondo di dotazione comunque costituito;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali lasciti a titolo di eredità, donazioni o contributi comunque considerati da parte di persone fisiche, giuridiche pubbliche o private, volti espressamente ad incrementare il patrimonio per i fini contemplati dal presente Statuto.

2 - Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Configura distribuzione indiretta di utile ogni comportamento riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 8 comma 3 del D Lgs. n. 117/17.

ARTICOLO 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione Toscana, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da privati;
- da erogazioni liberali in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dalle entrate derivanti dalle attività istituzionali di interesse generale e dalle attività connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7

Bilancio, avanzi di gestione e libri contabili

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo; entro il mese di aprile, approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie secondo i modelli e con le modalità che saranno tempo per tempo determinate ai sensi dell'art. 13 del

D.Lgs. n. 117/17.

Gli utili o avanzi di gestione non verranno distribuiti neanche in modo indiretto e devono essere interamente reinvestiti nelle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione tiene i registri e le scritture contabili tempo per tempo previsti dalle norme di settore e dai regolamenti di amministrazione e contabilità.

ARTICOLO 8

Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 117/17, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 117/17, la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 9

Fondatori e partecipanti

La Fondazione è sostenuta in via principale da:

1. Fondatori Promotori;
2. Fondatori;
3. Partecipanti.

E' fondatore promotore il Rotary Club Lucca.

Sono Fondatori:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;
- Fondazione Banca del Monte di Lucca;
- Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest;
- Confindustria Toscana Nord;
- Automobile Club Lucca.

Assumono la qualifica di *partecipanti* alla Fondazione, secondo i criteri stabiliti da apposito regolamento, i soggetti che, condividendone le finalità, ne facciano richiesta e contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, svolgimento di attività o conferimento di beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I nominativi dei *partecipanti* sono iscritti in apposito elenco tenuto dalla Fondazione, nel quale sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

La quota è dovuta per anno solare o frazione di esso in cui è acquisita o cessa la qualifica di partecipante.

I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di nuova adesione, devono essere corrisposti entro il mese di febbraio dell'anno solare di riferimento.

La qualifica di partecipante e gli oneri ad esso connessi si rinnovano in automatico di anno in anno, salvo recesso del partecipante stesso, da comu-

Neola Luis Presenzi
ucca

nicarsi entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio solare.

ARTICOLO 10

Ammissione, recesso ed esclusione dei partecipanti

L'ammissione dei *partecipanti* è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in ordine alla domanda di ammissione entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di *partecipante* con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

La qualità di *partecipante* si perde per recesso o per esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o PEC ed ha effetto dalla data del ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del *partecipante* che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di *partecipante* o per gravi motivi.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al *partecipante* escluso con lettera raccomandata o PEC.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al *partecipante* escluso, i diritti di partecipazione del *partecipante* medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al *partecipante* escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di *partecipante* a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al *partecipante* escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 22.

In caso di recesso o di esclusione debbono comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute per l'anno solare di riferimento.

ARTICOLO 11

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- l'Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti.

Sono Uffici della Fondazione, ove istituiti, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Per la partecipazione agli Organi sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo, non sono previsti compensi e/o indennità di presenza, nel rispetto della natura non lucrativa dell'ente.

Ai componenti degli Organi sociali spetta il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

L'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti

L'Assemblea, che ha natura consultiva, è costituita dai *fondatori* e dai *parte-*

cipanti e si riunisce almeno una volta all'anno prima dell'approvazione del bilancio annuale consuntivo e ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla; possono partecipare con diritto di voto solo i soggetti in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in corso, nella persona del rappresentante legale protempore o suo delegato.

L'Assemblea è convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le modalità di costituzione, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell'Assemblea, per quanto non disciplinato nel presente statuto, sono regolamentate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione spettanti ai partecipanti avviene con votazione a loro riservata, secondo le modalità che saranno definite dal regolamento che terrà conto, ai fini dei poteri di voto, delle contribuzioni versate nei quattro esercizi precedenti a quello in cui ha luogo il rinnovo del Consiglio stesso, rapportate alla data di ammissione.

ARTICOLO 13

Composizione e nomina del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 12 membri designati come segue:

- uno dal Rotary Club di Lucca;
- uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;
- uno dall'Automobile Club Lucca;
- uno dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca
- uno dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest;
- uno da Confindustria Toscana Nord;
- fino ad un massimo di 6 eletti dall'Assemblea dei Partecipanti, tenuto conto di quanto disposto dal presente statuto.

I fondatori, che non risultano aver versato un contributo almeno pari alla quota stabilita per i partecipanti come contribuzione a loro carico per il quadriennio precedente al rinnovo, possono esercitare il diritto di designazione loro spettante solo nel momento in cui avranno regolarizzato la loro posizione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica quattro esercizi e possono essere confermati.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina di almeno 4 dei membri di spettanza dei Fondatori aventi diritto di designazione.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al presente articolo, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferi-

Luca
Pecorelli

sce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo nei termini e con le modalità di cui al presente statuto. La carica è personale e non sono ammesse quindi deleghe.

ARTICOLO 14

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, è eletto all'interno del Consiglio stesso. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze.

In caso di assoluta urgenza e necessità, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini del presente articolo, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

La firma del Vicepresidente o del Consigliere anziano attesta presso i terzi l'assenza del Presidente e/o del Vicepresidente.

ARTICOLO 15

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è disposta mediante PEC, lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante PEC, telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante audio/video conferenza o altro strumento telematico, purché sia garantita la piena partecipazione dei consiglieri e dell'organo di controllo collegati a distanza e sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni concernenti: l'approvazione del bilancio, la nomina del Presidente della Fondazione, la nomina del Direttore Generale, il cambiamento degli scopi, le modifiche statutarie, il trasferimento della sede fuori dal Comune di Lucca e lo scioglimento, si deve avere necessariamente il voto favorevole del membro designato dal Fondatore Promotore così come le deliberazioni relative all'acquisto o la vendita di immobili.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto, anche con firma elettronica, da quest'ultimo e dal Presidente.

ARTICOLO 16

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, provvede:

- a) alla nomina del Presidente e del Vicepresidente;
- b) all'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta, nonché del bilancio preventivo e del bilancio di missione;
- c) all'accettazione di eredità, legati, lasciti e altre donazioni;
- d) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- e) alla richiesta di contributi liberali da richiedere ai fondatori e soggetti alla loro approvazione;
- f) all'accettazione dei partecipanti e, nei casi previsti, all'assunzione della delibera di esclusione;
- g) a determinare la misura minima dei contributi annuali, in denaro e/o in natura, al versamento dei quali consegue la qualifica di partecipante e del diritto di designazione dei fondatori; la quota versata in eccedenza alla quota minima è considerata erogazione liberale finalizzata alla gestione;
- h) alla stipula delle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli scopi statuari;
- i) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- j) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di altre donazioni, anche in natura, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- k) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- l) al conferimento di incarichi professionali;
- m) alla nomina di procuratori;
- n) all'eventuale nomina del Direttore della Fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi;
- o) all'eventuale approvazione di uno o più regolamenti interni;
- p) alla composizione, alla nomina, alla definizione delle modalità di funzionamento ed alla revoca di eventuali commissioni tecniche e scientifiche nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;
- q) alla nomina dell'Organo di Controllo e alla determinazione della composizione (monocratico o collegiale) e del relativo compenso;
- r) alla nomina di un Segretario;
- s) alla richiesta di accreditamento presso enti pubblici anche sovranazionali;
- t) alla partecipazione a bandi comunitari anche mediante partecipazione ad associazioni temporanee di scopo;
- u) alla definizione, con proprio regolamento, delle modalità di costituzione dell'assemblea dei fondatori e partecipanti nonché delle relative norme di funzionamento e di voto, per quanto non disciplinato nel presente statuto;
- v) a delegare al Presidente, ad uno o più dei propri componenti o al Diretto-

re, particolari poteri, determinandone i limiti nella delega. Nel caso in cui l'incarico conferito ad uno o più consiglieri comportasse un impegno straordinario, il Consiglio, nell'osservanza della normativa applicabile, potrà determinarne l'eventuale compenso, la cui durata sarà connessa a quella dell'impegno medesimo;

- w) alle modifiche statutarie, con delibera da assumere, a pena di inefficacia, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 17

Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dalla Fondazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

ARTICOLO 18

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove nominato, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso formula pareri e proposte, nonché valutazioni scientifiche e tecniche in merito ai progetti sottoposti alla Fondazione e in relazione al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il Consiglio di Amministrazione per definire gli aspetti culturali e scientifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica per la durata del consiglio che li ha nominati e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare in ogni tempo, per dimissioni, incompatibilità o revoca, senza necessità di giusta causa.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ed è dal medesimo presieduto. Il Presidente può designare un Coordinatore del Comitato Scientifico destinato a sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità.

ARTICOLO 19

Comitato d'Onore

Il Comitato d'Onore, ove nominato, è un organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse della Fondazione.

ARTICOLO 20

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo cura la tenuta del libro nel quale sono riportate le risultanze delle verifiche ed i controlli effettuati, partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ARTICOLO 21

Direttore e Segreteria

Il Direttore, ove istituito, è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori di interesse della Fondazione. All'atto della nomina il Consiglio d'Amministrazione determina natura e qualifica del rapporto, nonché la sua durata.

Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, svolge i seguenti compiti:

- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- svolgere tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Amministra-

zione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;

- firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli da parte del Consiglio di Amministrazione;
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
- dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione;
- individuare il proprio vicario, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

La Segreteria, diretta dal Direttore, è composta da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

La Segreteria è ufficio ausiliario interno alla Fondazione per una efficace esecutività della medesima, cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi della Fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata.

ARTICOLO 22

Clausola arbitrale

Qualunque controversia insorga tra i partecipanti, tra i partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, i partecipanti e la Fondazione in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale competente per la Provincia di Lucca, secondo la normativa vigente tempo per tempo.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

ARTICOLO 23

Scioglimento

In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, la Fondazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 24

Norme di chiusura

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ARTICOLO 25

Norma transitoria

Ai fini di consentire un ordinato passaggio al nuovo assetto amministrativo, gli organi attuali rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

Marie Louise Beaucourt

use 